

# Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera b), di detto decreto legislativo n. 13 del 2024, che ha introdotto nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater, ai sensi del quale per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio di detta garanzia, nonché i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dallo stesso comma 7-quater, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

## decreta:

#### Art. 1

(Criteri e modalità di prestazione della garanzia)

- 1. I soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prestano in favore dell'Agenzia delle entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata in favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale per un valore massimale minimo di euro 50.000,00 ed è condizione necessaria per l'iscrizione della partita IVA del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
- 3. La garanzia è consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente.



## Art. 2

## (Durata della garanzia)

- 1. La garanzia di cui all'articolo 1 deve essere prestata per un periodo minimo di trentasei mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
- 2. Decorso il termine di cui al comma 1, la garanzia non deve essere rinnovata.

## Art. 3

## (Regime transitorio)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che, alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5 risultano già inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, adempiono, entro sessanta giorni, decorrenti dalla medesima data, agli obblighi di cui al presente decreto, a pena di esclusione dalla citata banca dati.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la garanzia è prestata per un periodo minimo di trentasei mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
- 3. Nel caso in cui è constatata la mancata prestazione della garanzia di cui all'articolo 1, l'Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione d'ufficio della partita IVA dalla citata banca dati.



#### Art. 4

(Verifica degli adempimenti posti a carico del rappresentante fiscale)

1. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, anche sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, effettuano, congiuntamente, specifiche analisi del rischio mirate a individuare i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo operanti in ambito unionale che presentano degli indicatori di pericolosità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di verifica della completezza e della veridicità dei documenti prodotti dal soggetto estero.

## Art. 5

# (Definizione aspetti operativi)

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite le modalità operative di attuazione degli articoli da 1 a 3.

## Art. 6

## (Effetti finanziari)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, = 6016.2024

On. Prof. Maurizio Leo

